Dott. Arch. Giovanni Alessandro Selano
Sp 174 x Corato sx Km 3,00 – 76123 – Andria (BT)
Regolarmente iscritto dal mese di febbraio 1990
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta, Andria e Trani, al n. 444.
CF: SLNGNN62D05D643S – P.Iva: it 02013330713

Recapito postale: Casella Postale n. 114 – 76123 - Andria Centro

e.mail: giovanniselano@gmail.com gas.selano@tiscali.it - tel: 333 8971075

PEC: giovannialessandro.selano@archiworldpec.it

CONSIDERAZIONI GENERALI E OSSERVAZIONI IN MERITO AI PARERI DELLA REGIONE PUGLIA E DEL COMUNE DI SAN SEVERO PERVENUTI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO "PARCO EOLICO SAN SEVERO" (Codice ID_VIP: 4488).

Il sottoscritto arch. Giovanni Alessandro Selano, incaricato dal proponente Innogy Italia S.p.A., ha elaborato il presente documento contenente alcune considerazioni generali nonché puntuali osservazioni rispetto ai pareri in oggetto e richiamati di seguito.

In data 07/11/2019 la Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale inviava a mezzo PEC al proponente Innogy Italia S.p.A. specifica richiesta d'integrazioni alla pratica in oggetto, richiedendo il riscontro alla nota 11720-P del 18/04/2019, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e prescrivendo la ripubblicazione del progetto, a seguito del deposito della documentazione integrativa.

La documentazione prodotta in riscontro alle integrazioni suddette, nel suo complesso fornisce ulteriori elementi conoscitivi e approfondimenti oggettivi e obbiettivi che possono condurre ad un Giudizio di Compatibilità Ambientale coerente e completo.

La medesima documentazione integrativa dello Studio di Impatto Ambientale, nei suoi contenuti fornisce adeguato riscontro anche alle eccezioni e alle determinazioni a cui pervengono i pareri non vincolanti espressi dalla Regione Puglia (con DGR 1868 del 14/10/2019 e <u>trasmessa con nota protocollo n.13428 del 05/11/2019</u>) e dal Comune di San Severo (parere pubblicato sul portale in data <u>23/04/2019</u> con codice elaborato DVA-2019-0010232), entrambi di segno negativo.

In particolare vengono chiariti e ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

- ➤ l'ambito tematico in cui la tipologia impiantistica si inquadra e la coerenza assoluta che deriva rispetto agli atti programmatici e pianificatori vincolanti per lo Stato Italiano;
- l'ambito fisico in cui il progetto si inserisce, illustrando la composizione del palinsesto paesaggistico con particolare riguardo non solo alle permanenze storicamente consolidate ma anche ai nuovi elementi identitari che ne costituiscono l'immagine attuale;
- ➤ I principi insediativi e progettuali adottati, la consistenza fisica delle opere e le relazioni e le interferenze dirette con aree e beni oggetto di tutela, nonché la verifica di conformità rispetto alle norme che regolano la trasformazione dei territori interessati;
- le caratteristiche percettive del contesto e il potenziale impatto percettivo indiretto determinato dal progetto, anche in relazione al cumulo con altri impianti analoghi;
- La natura stessa delle opere in relazione alla reversibilità del potenziale impatto ambientale atteso;
- ➤ I benefici di natura ambientale che l'opera comporta in termini di risparmio di emissioni in atmosfera nocive e climalteranti e le ricadute sul tessuto socio economico.

La consultazione della documentazione integrativa sopra richiamata (a seguito della ripubblicazione del progetto), si è certi possa condurre gli Enti alla formulazione di un giudizio differente rispetto alla proposta, fermo restando che la proponente auspica che nell'ambito del procedimento ambientale possa esporre le

motivazioni generali del progetto, le caratteristiche dei principi insediativi e progettuali adottati e che da ciò possa scaturire un confronto proficuo e costruttivo con le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Tuttavia, si ritiene opportuno anticipare alcune considerazione rispetto ai contenuti dei pareri della Regione Puglia e del Comune di San Severo, riservandosi di produrre puntuali osservazioni nel merito, laddove venissero confermati anche a seguito della consultazione della documentazione integrativa trasmessa, che fornisce informazioni aggiuntive e chiarisce molti aspetti del progetto in relazione a diverse eccezioni contenute nei verbali delle attività istruttorie esperite dagli Enti.

Poiché i due pareri sono strettamente interconnessi nei contenuti e si fondano su presupposti normativi identici e dipendenti fondamentalmente dall'adeguamento del PUG di san Severo al PPTR, si riscontra il solo parere della Regione, in quanto le osservazioni seguenti sono le stesse anche in riscontro al parere espresso dal Comune.

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI IN RELAZIONE AL PARERE DELLA REGIONE PUGLIA

Con DGR 1868 del 14/10/2019, la Giunta Regionale, preso atto:

- dei pareri positivi in relazione al Vincolo Idrogeologico e al Piano di Tutela delle Acque da parte degli enti preposti;
- della valutazione tecnica negativa della Sezione Autorizzazioni Ambientali, delll'ARPA Puglia DAP di Foggia;
- del Parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto, espresso nella seduta del 09.07.2019 dal Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7,

determinava di esprimere, per quanto di competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Innogy Italia S.p.A.

Prima di entrare nel merito puntuale delle deduzioni a cui perviene il Comitato VIA, occorre precisare che il medesimo parere, già nelle premesse, si fonda prevalentemente sull'incompatibilità localizzativa del progetto rispetto a quanto emerge dall'Adeguamento del vigente strumento urbanistico comunale del Comune di San Severo (il "PUG") alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015 (il "PPTR"), adeguamento approvato dal Comune di San Severo con Delibera di Consiglio del 05/04/2019, n. 26 e divenuto efficace in esito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18/04/2019.

Dal documento istruttorio del Comitato Via regionale si evince infatti che:

"In particolare occorre preliminarmente osservare che con la deliberazione di consiglio Comunale n.26 del 05/04/2019 del Comune di San Severo, è stato approvato l'adeguamento del PUG al PPTR (pubblicato all'albo pretorio il 01/04/2019), già adottato dallo stesso consiglio Comunale il 07/09/2017... che introduce ulteriori tutele paesaggistiche, di particolare interesse per il caso in esame....".

L'Adeguamento del PUG di San Severo al PPTR è stato approvato successivamente alla data di presentazione del progetto in esame, il cui iter è stato avviato In data 29 gennaio 2018 e il MATTM ha comunicato in data 18/02/2019 l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.

Di fatto, l'atto del Comune di San Severo, a cui il parere del Comitato VIA si richiama e su cui principalmente si fonda, ha introdotto una serie di limitazioni aggiuntive rispetto al PPTR nella versione approvata nel 2015 e seguenti modifiche e vigente alla data di predisposizione e di presentazione del progetto.

Dopo l'avvio dell'iter e del procedimento ambientale, sono quindi intervenuti atti che possono avere ricadute molto significative sul progetto, tanto che la società proponente ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, contro la Regione Puglia e il Comune di San Severo, si cita testualmente: "per l'annullamento, previa sospensiva, della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Severo n. 26 del 5/4/2019, avente ad oggetto "Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nonche' di ogni atto presupposto, conseguente, preordinato e/o connesso e nonche' per l'annullamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e delle relative NTA, approvate con D.G.R. n.176 del 16 febbraio 2015, nella parte in cui pongono misure di salvaguardia tali da precludere tout court l'utilizzo del territorio (con particolare riferimento agli artt. 47, 66, 81, 82, 83), dall'altro consentono ai Comuni e ad Enti diversi dalla Regione di individuarele aree non idonee alal realizzazione di impianti rinnovabili (con particolare riferimento agli artt. 78 e 87)".

Non è sicuramente questa la sede per invocare il rispetto del principio giuridico di "ratione temporis" né tantomeno di disquisire sulla legittimità degli atti impugnati e oggetto del ricorso pendente, ma di seguito si ritiene necessario entrare nel merito di alcune previsioni contenute nel PUG, che impattano fortemente sul

progetto e conseguentemente sulle valutazioni future che saranno espresse dal Comitato VIA, premettendo alcune considerazioni in merito a natura e portata delle limitazioni alla realizzazione di impianti rinnovabili sul territorio nazionale.

II. SULLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE NON IDONEE E SULL'INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NELL'AMBITO DEL PPTR

La normativa dettata dal legislatore nazionale in tema di realizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile (in attuazione e recepimento di disposizioni di rango comunitario) è ispirata ad un preciso favor legislativo, finalizzato a garantire la massima diffusione di tali impianti. L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, <u>dopo aver stabilito la generale conformità di tali impianti con le aree agricole</u>, ha previsto la possibilità di autorizzare gli impianti in deroga ai generali strumenti di pianificazione, precisando che l'individuazione delle aree non idonee è rimessa alla competenza delle sole Regioni e Province autonome e può essere esercitata solo sulla base ed in conformità alle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.

Per contemperare interessi pubblici fondamentali, ovvero la Tutela dell'Ambiente con il contrasto ai cambiamenti climatici e alle emissioni di gas climalteranti attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili (con tecnologie e relativi impatti totalmente reversibili nel medio periodo che utilizzano esclusivamente le risorse disponibili in natura, in attuazione dei trattati internazionali e Comunitari vincolanti sottoscritti dalla Stato Italiano e in conformità alle normative susseguenti), e la Tutela del Paesaggio, dei valori paesaggistici e identitari dei luoghi, il legislatore ha emanato le Linee guida ministeriali (DM 10/09/2010) in materia di autorizzazione e corretta localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Le Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010, disciplinano puntualmente le modalità di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da rinnovabili, specificando che la *ratio* di tale pianificazione non è affatto quella di fissare divieti alla realizzazione degli impianti, ma di agevolarne la realizzazione, consentendo alle Regioni ed alle Province di individuare le aree su cui vi sono <u>maggiori probabilità</u> di esito negativo del procedimento di autorizzazione, così da evitarle.

L'art. 1.2. prevede infatti che "Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17". Il successivo paragrafo 17 stabilisce che "Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee quida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni". Da ultimo, l'Allegato 3 (paragrafo 17) delle Linee Guida Nazionali specifica che "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle <u>specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio".</u>

In esecuzione della normativa nazionale, la Regione Puglia, con Regolamento Regionale 24/2010, ha individuato le aree non idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili, mediante: a. il divieto di realizzare impianti rinnovabili in aree particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale (i.e. siti di importanza comunitaria, zone umide, ecc.); b. il divieto di realizzare impianti rinnovabili in aree particolarmente sensibili sotto il profilo culturale (siti unesco, aree buffer da immobili sottoposti a tutela e oggetto di dichiarazione di interesse culturale); c. il divieto di realizzare impianti rinnovabili in aree particolarmente

sensibili sotto il profilo paesaggistico (aree tutelate ex lege, ambiti territoriali individuati come ATE di tipo A e B del PUG previgente).

Il PPTR ha poi operato un ulteriore censimento delle aree non idonee, cartografando i beni tutelati e le aree buffer preesistenti e recependo e implementando il Regolamento Regionale 24/2010 all'interno dell'elaborato "4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

Non solo. Il PPTR ha introdotto nuovi contesti tutelati sotto il profilo paesaggistico (tra i quali il contesto "Paesaggi Rurali") nell'ambito dei quali è sostanzialmente introdotto un assoluto divieto di realizzare impianti eolici di grande taglia.

Nel PPTR, a parte il riporto cartografico ai Beni Paesaggistici e agli Ulteriori Contesti (non interessati dall'installazione di aerogeneratori), vi è un unico cenno al territorio del Comune di San Severo, peraltro effettuato in via descrittiva segnatamente nella scheda d'ambito 3 ("Tavoliere", Sezione C2) e in particolare perimetrando la figura territoriale del "Mosaico di San Severo" ("paesaggio del mosaico agrario del tavoliere settentrionale a corona del centro abitato di San Severo"); le Figure territoriali in generale sono considerati dal PPTR sotto ambiti caratterizzati da elementi paesaggistici peculiari strutturanti, oggetto di descrizione, e per i quali vengono specificati elementi di criticità, condizioni percettive e obbiettivi da perseguire nelle trasformazioni, al fine di pervenire al mantenimento e riproducibilità delle invarianti.

Per quanto di interesse, il paragrafo denominato "A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali", fissa le direttive di tutela, specificando che l'integrità del territorio può essere garantita con specifiche limitazioni, "con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; incentivando le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici".

Secondo il PPTR in merito all'individuazione dei paesaggi di Puglia, l'area di intervento rientra nella Regione geografica storica della cosiddetta "Puglia grande", nell'ambito "Ambito III _ Tavoliere" e in particolare il parco aerogeneratori, il cavidotto interno di collegamento tra gli stessi e gran parte del cavidotto esterno, rientrano in posizione centrale nella figura territoriale 3.1 "La piana foggiana della riforma", mentre solo una parte del cavidotto esterno attraversa la figura territoriale 3.2 "Il mosaico di San Severo".

Le due figure territoriali per caratteristiche percettive e generali sfumano l'una nell'altra e i perimetri sono assai labili.

Il progetto in realtà interessa con gli aerogeneratori il mosaico perifluviale del torrente Candelaro a prevalente coltura seminativa, paesaggio di transizione citato dal PPTR, ma senza essere descritto in una figura territoriale specifica né perimetrato, che in parte comprende i caratteri dei primi due macro paesaggi ma che conserva anche caratteristiche proprie.

La Relazione Paesaggistica (elaborato R13 facente parte della documentazione Integrativa), riferisce diffusamente circa gli obbiettivi di qualità paesaggistica indicati dal PPTR per la Figura territoriale di riferimento e nel merito del rapporto del progetto con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali e degli scenari strategici.

Al netto delle modifiche introdotte dal PUG di San Severo, gli aerogeneratori e le relative piazzole non ricadono in alcuna area cosiddetta inidonea per le FER, in alcun contesto paesaggistico tutelato e le uniche interferenze si avrebbero solo per i cavidotti interrati che interessano beni paesaggistici (corsi d'acqua in attraversamento con TOC) o UCP della stratificazione insediativa (tratti di cavidotto interrati lungo viabilità esistente interferiscono con la rete dei tratturi e fascia di rispetto delle masserie o di aree a rischio archeologico); opere che come si dirà, in virtù delle modalità realizzative sono consentite sia dal RR 24/2010 che dalle norme specifiche del PPTR.

III. L'ADEGUAMENTO DEL PUG AL PPTR

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (il PUG) alle previsioni del PPTR, il Comune ha drasticamente riqualificato l'area di intervento, e in particolare:

- ha individuato e perimetrato, Ulteriori Contesti Paesaggistici "Paesaggi Rurali" che inglobano l'intero territorio agricolo del Comune di San Severo e la Regione ha disposto l'inclusione di tale perimetrazione all'interno del PPTR; I paesaggi rurali di pregio rientrano tra le aree Inidonee e le Linee Guida del PPTR 4.4.1 Parte Seconda in tali contesti negano la possibilità di realizzare impianti eolici di grande taglia;
- 2. ha individuato e perimetrato ulteriori strade a valenza paesaggistica;
- 3. Ha individuato un punto panoramico ponendolo al centro di un cono visuale, fissando di fatto, in adesione alle Linee Guida 4.4.1 Parte seconda del PPTR, un assoluto divieto di realizzare impianti eolici di grande potenza, che rientrino nel relativo campo visivo (3 fasce di 4, 6 e 10 km di raggio).
- 4. In ultimo il Comune di San Severo ha esteso la perimetrazione del reticolo idrografico e perimetrato nuove aree di interesse archeologico e altre componenti della stratificazione insediativa e relative fasce di rispetto.

La Regione, con l'approvazione dell'adeguamento al PUG, ha condiviso tali modifiche al PPTR, disponendo l'aggiornamento del PPTR relativamente agli UCP "Paesaggi Rurali", UCP Strade a valenza paesaggistica", e agli UCP "Coni visuali", e approvando di fatto il divieto di realizzare impianti eolici di grande taglia.

Tale divieto è stato introdotto direttamente dal Comune, Ente non competente ai sensi delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, e non risponde ad alcuna specifica esigenza di tutela del territorio comunale, andando ben oltre alle direttive previste dalla scheda d'ambito 3 del PPTR ("Tavoliere", Sezione C2), che individua come criticità il grande consumo di suolo da parte di impianti fotovoltaici, del tutto diversi, per impatto e caratteristiche, dagli impianti eolici.

In definitiva, pur riconoscendo il PPTR la facoltà ai comuni di intervenire attivamente (in fase di adeguamento dei PUG al Piano, art. 97 del PPTR) nell'attuazione del PPTR attraverso la proposta di più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti e di una disciplina d'uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del Piano, il Comune di San Severo ha utilizzato in maniera abnorme tale possibilità e ha introdotto estesissime aree inidonee per la tipologia impiantistica in esame determinando, sia pure indirettamente e attraverso un atto di surrogazione legislativa, una vera e propria "moratoria" per l'installazione di impianti eolici di grande taglia, come quello della scrivente, che si inseriscono perfettamente nel paesaggio del tavoliere.

Le Linee Guida Ministeriali, chiariscono inequivocabilmente al paragrafo 17 e nell'Allegato 3, i criteri da seguire per l'individuazione delle Aree cosiddette Inidonee e la Regione Puglia ha aderito perfettamente a tali criteri sia nella stesura del RR/24 e sia delle Linee Guida specifiche del PPTR.

Viceversa, con l'adeguamento al PUG di San Severo al PPTR, sia pure indirettamente, non avendo tale forma di co-pianificazione l'obbiettivo di individuare aree inidonee, in generale si è contravvenuto a tali principi e in particolare, rispetto all'allegato 3 al paragrafo 17:

- c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, **le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono** essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
- d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle

autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.

L'Allegato 3 riporta al punto f) l'elenco delle aree all'interno delle quali le Regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio.

In relazione a quanto sopra, si ribadisce quanto già detto al paragrafo precedente, ovvero che al netto delle modifiche introdotte dal PUG di San Severo, gli aerogeneratori e le relative piazzole non ricadono in alcun contesto paesaggistico tutelato e le uniche interferenze si avrebbero solo per i cavidotti interrati che interessano beni paesaggistici (corsi d'acqua in attraversamento con TOC) o UCP della stratificazione insediativa (tratti di cavidotto interrati lungo viabilità esistente interferiscono con la rete dei tratturi e fascia di rispetto delle masserie o di aree a rischio archeologico); opere che come si dirà, in virtù delle modalità realizzative sono consentite sia dal RR 24/2010 che dalle norme specifiche del PPTR.

A prescindere dai rilievi di illegittimità che affliggono gli atti di adeguanto del PUG al PPTR, tempestivamente denunciati al TAR, si evidenzia che gli atti di pianificazione e programmazione territoriale non possono di per sé condurre al diniego di VIA, posto che tale provvedimento, come acclarato anche in sede giurisdizionale, non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regolano la realizzazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera, a prescindere dalla conformità a tali atti.

IV. CONTRODEDUZIONI DI MERITO IN RELAZIONE AL VERBALE ISTRUTTORIO DEL COMITATO VIA REGIONALE

Seguono alcune considerazioni relative alle eccezioni contenute nel verbale istruttorio del Comitato VIA regionale.

PUNTO 1: il progetto in relazione al contesto agricolo e ai Paesaggi Rurali introdotti dal PUG

Entrando nel merito dell'identificazione dei paesaggi rurali, il PUG di San Severo ne ha introdotti 3, corrispondenti al Contesto del Radicosa, al Contesto Agricolo Pregiato, e al Contesto del Triolo (in cui ricade il parco aerogeneratori), riconoscendo quindi all'intero territorio agricolo i requisiti precipui degli UCP Paesaggi Rurali.

Ai sensi dell'art. 76 i Paesaggi Rurali, oltre a quelli di sicuro valore già individuati al punto a) dal PPTR approvato, consistono:

"....in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

- a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:
- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
- c. il parco multifunzionale dei Paduli
- d. il parco multifunzionale delle serre salentine
- e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
- f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.
- b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali."

Gli elaborati denominati Relazione Paesaggistica R13 e gli allegati R13A e R13B, facenti parte della documentazione integrativa richiesta dal MATTM, forniscono moltissimi elementi, cartografici e fotografici, per la comprensione del contesto paesaggistico, e a questi si rimanda per approfondimenti.

In sintesi, il "Contesto Agricolo del Triolo", ha certamente delle valenze paesaggistiche di interesse riconducibili essenzialmente alla presenza del vicino promontorio garganico, che ricade in altri comuni, e al contesto agricolo pianeggiante innervato dal Torrente Candelaro e dai suoi affluenti (il Radicosa e Il Triolo); elementi geografici che conferiscono all'area di progetto un carattere riconoscibile ma non raro, in quanto comune anche ai territori pedegarganici dei vicini comuni di Apricena, Rignano Garganico e San Marco in Lamis.

La diffusa presenza di permanenze del sistema insediativo storico non lo caratterizza o distingue affatto rispetto all'intero territorio comunale, provinciale e regionale e anche l'ambito colturale risulta

assolutamente analogo a quello di altre porzioni di territorio del Tavoliere pedegarganico; nel caso specifico, l'area è priva di elementi di naturalità residua, i corsi d'acqua sono in gran parte rettificati e regimentati artificialmente e a livello colturale il suolo è prevalentemente coperto da seminativi e da pochissime colture specializzate; l'area è comunque stata interessata da intense opere di bonifica ed è punteggiata da capannoni agricoli, silos di granai, frantoi e cantine e si rileva la presenza di grande viabilità (l'impianto dista meno di 1 km dall'autostrada A 14), di una fitta rete di strade che si dipanano a raggiera dal centro di San Severo verso i comuni circostanti e di reti ferroviarie (la dorsale adriatica e la ferrovia garganica).

Purtroppo occorre anche sottolineare che alla ricchezza "cartografica" determinata dalla trama insediativa e della presenza di tanti presidi rurali e percorsi storici (rigorosamente riconosciuti e riportati nelle tavole del PPTR), non corrisponde affatto un buono stato di conservazione: la rete dei Tratturi ha perso totalmente le caratteristiche originarie ed è completamente assorbita dalla viabilità ordinaria (come si evince anche dalle classificazioni del Piano Tratturi Comunale e del Piano Quadro regionale di Assetto dei Tratturi); le masserie versano spesso in stato di totale abbandono o sono inglobate in complessi aziendali che presentano edifici di recente costruzione realizzati con totale indifferenza nei confronti delle preesistenze (esempio lampante è proprio la Masseria Pianezza di Brancia, che il Comune di San Severo in adeguamento del PUG al PPTR ha posto al centro di un cono visuale).

Analoghe considerazioni purtroppo riguardano le diverse poste di transumanza che punteggiano un territorio rurale che progressivamente ha sostituito l'economia antica del pascolo con quella della coltivazione intensiva di seminativi, che ha prevalso sui tentativi di introdurre un'economia agricola e zootecnica di qualità, promossi con la realizzazione dei poderi dell'ONC e della riforma agraria degli anni '50.

Situazione assai più grave riguarda proprio molti poderi dell'ONC e della successiva riforma agraria degli anni '50 che risultano prevalentemente abbandonati e che, per assurde e incomprensibili legislazioni di carattere fiscale e tributario che poco attengono alla valorizzazione paesaggistica e culturale, sono stati artatamente resi inagibili dai proprietari per classificarli catastalmente come unità collabenti.

Riguardo alle strade che innervano l'area di intervento, se si osservano immagini fotografiche aeree riprese nell'ultimo decennio e si confrontano con quelle attuali, si annota che le stesse erano caratterizzate da bordi alberati e da filari che fungevano anche da riferimento visivo in un territorio prevalentemente pianeggiante; oggi la maggior parte di tali alberature, probabilmente per motivi legati alla sicurezza stradale, sono state eradicate e ciò a nostro avviso rappresenta un grave depauperamento dei caratteri dei luoghi, a maggior ragione che le strade spesso ricalcano percorsi tratturali, per i quali di solito le misure di valorizzazione prevedono viceversa il rinfoltimento della vegetazione di bordo anche ai fini del riconoscimento a livello territoriale dei tracciati storici.

Non bisogna tralasciare tra gli elementi che caratterizzano il contesto, i nuovi elementi infrastrutturali che si sono inseriti tra i segni del paesaggio agrario e in particolare la grande centrale turbo gas di EN_Plus, le stazioni elettriche di TERNA e le dorsali elettriche, gli impianti eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione, nonché le opere elettriche ad essi annesse.

La diffusa infrastrutturazione delle aree agricole, la presenza di linee, tralicci, cabine, impianti fotovoltaici, eolici etc. hanno determinato la costruzione del paesaggio attuale, che si "confronta" e "convive" con quello tradizionale suggerendo una "lettura" in chiave contemporanea delle pratiche legate all'uso agricolo del suolo.

Una lettura coerente del paesaggio contemporaneo deve quindi considerare come parte integrante dell'attuale configurazione paesaggistica non solo i caratteri consolidati ma anche le recenti e profonde trasformazioni che stanno interessando l'intero territorio, a prescindere dalle valutazioni di merito per le

quali manca la giusta distanza temporale per esprimere valutazioni esenti da pregiudizi, positivi o negativi che siano.

In tempi recenti tutta l'area vasta è stata investita da un notevole sviluppo legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le cui testimonianze fisiche hanno il grande vantaggio, rispetto ai tempi di evoluzione del paesaggio, di essere totalmente reversibili nel medio periodo (come sta avvenendo nei primi parchi eolici realizzati a metà anni '90 sui crinali subappennici e che ora sono in fase di smantellamento e ripotenziamento, con un rapporto tra torri installate e torri dismesse pari a 1/6 - 1/8).

Gli aerogeneratori che punteggiano in gran numero gran parte della provincia di Foggia, rappresentano una sorta di landmark a testimoniare l'adesione del territorio alle nuove green economy e alle sfide della contemporaneità in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici e alla riduzione dei gas climalteranti.

Come si evince dal racconto dell'evoluzione storica del territorio (§ Relazione Paesaggistica e allegati) la sua precipua caratteristica è la stratificazione di segni di ogni epoca, ed è la compresenza di testimonianze a renderlo straordinariamente interessante e paesaggisticamente ricco.

In definitiva, ciò che emerge in maniera evidentissima è il fortissimo livello di antropizzazione dell'area, di tipo urbano e di tipo agricolo e che ha interessato anche le aree naturali e semi naturali.

Probabilmente l'identità di questo paesaggio consiste proprio in questa densa stratificazione di attività umane che hanno lasciato in ogni epoca segni evidenti.

Si tratta di un comprensorio ricchissimo la cui fitta tessitura insediativa purtroppo non si è evoluta di pari passo nella ricerca di un valore estetico complessivo.

L'area nella sua percezione totale appare disordinata; fortunatamente la chiarezza degli elementi geografici di contorno, e in particolare il profilo del promontorio garganico da un lato e lo skyline del subappennino dall'altro, riassumono questo intenso coacervo di segni e in qualche modo lo assorbono senza particolari traumi per la lettura del contesto paesaggistico.

Per tutto quanto detto e come facilmente verificabile consultando la documentazione fotografica a corredo della relazione Paesaggistica e degli allegati, l'area desta motivi di interesse ma non ha certamente quelle caratteristiche particolari richieste dallo stesso PPTR come criterio di individuazione dei paesaggi rurali.

Il progetto interessa prevalentemente la viabilità esistente e nei brevissimi tratti di nuova realizzazione, le strade in fase di esercizio avranno le stesse caratteristiche di quelle rurali esistenti; seguono la trama catastale esistente disponendosi ai limiti delle particelle, saranno imbrecciate e permeabili e, data la natura pianeggiante dei luoghi, la loro realizzazione non produrrà modifiche morfologiche (trincee o rilevati).

Per approfondimenti si rimanda all'allegato "All SIA_Elab. 4.4.3.10A Integrazione allo studio della viabilita", facente parte della documentazione integrativa, che mostra da vari punti di vista le modifiche introdotte dalla realizzazione della viabilità, anche con fotosimulazione ante e post operam.

Per quanto riguarda le interazioni e relazioni percettive tra l'intervento e il contesto, si possono verificare le caratteristiche percettive dei luoghi e l'effettiva occupazione visiva del progetto anche in relazione agli impatti cumulativi, consultando l'approfondita analisi fotografica e le fotosimulazioni riportate nella relazione Paesaggistica e negli allegati, a cui si rimanda.

Nei medesimi documenti, tutte le immagini riprese da punti significativi del territorio, dalle strade e da e verso i presidi rurali principali sono commentate con delle didascalie, e l'esito della verifica percettiva è ampiamente argomentato.

Si anticipano alcune considerazioni, facilmente verificabili dalle fotosimulazioni:

- rispetto a tutte le strade che circondano l'area di interesse, nei tratti privi di colture arboree (uliveti e vigneti) le condizioni percettive consentono ampie visuali e gli aerogeneratori risultano visibili ma in virtù della disposizione regolare lungo un'unica fila e grazie all'elevata interdistanza le torri non generano fenomeni di affastellamento e in tal modo è scongiurato il cosiddetto "effetto Selva";
- Queste considerazioni valgono anche traguardando l'area di impianto dall'Autostrada A14, dalle piazzole di sosta, dalle stazioni di servizio disposte lungo il tracciato e dai tanti cavalcavia che la attraversano;
- Dallo studio dell'intervisibilità risulta chiaro che il bacino visuale teorico in cui il progetto ricade è molto ampio e non esistono punti ricadenti in un raggio di 10 km in cui l'andamento orografico possa negare la vista dell'area di progetto, ad eccezione delle porzioni di territorio garganico poste a nord dei costoni di Volta Pianezza e Monte delle Donne, da cui l'impianto non risulta visibile in quanto schermato proprio dai succitati rilievi;
- Va considerato che nello stesso ambito distanziale di 10 km dall'impianto, ad eccezione di Rignano Garganico e Castel Pagano (il rudere del castello è a circa 6,5 km di distanza dall'impianto, ma risulta di fatto raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero) non vi sono punti rilevati accessibili da cui osservare il territorio; lungo alcune strade che si inerpicano verso Rignano Garganico e nei punti di maggiore visibilità, traguardando dall'alto la vista spazia e abbraccia l'intera pianura sino ai suoi confini sub appenninici, e gli aerogeneratori esistenti (e di conseguenza quelli di progetto) e i principali elementi verticali risultano percettivamente schiacciati sullo sfondo e si confondono con la fitta trama colturale e infrastrutturale che caratterizza il paesaggio agricolo;
- Lungo le principali strade e punti di interesse posti in pianura, traguardando l'orizzonte, l'effetto prospettico della distanza attenua moltissimo la percezione degli aerogeneratori, come si può facilmente verificare osservando gli impianti esistenti e come testimoniano le immagini inserite nella Relazione Paesaggistica e negli allegati;
- non vi sono punti di vista obbligati o coni visuali relativi a punti del territorio posti in posizione panoramica da cui o verso i quali si possono rilevare interferenze percettive determinate dalla presenza degli aerogeneratori proposti;
- Gli aerogeneratori, traguardando da punti significativi, non interferiscono negativamente con la netta percezioni degli elementi orografici che rappresentano i fulcri visivi del grande orizzonte geografico, ossia lo skyline della chiostra sub appenninica e del costone garganico; in relazione al Gargano, per completezza di informazione si rileva che percorrendo le strade che delimitano l'area di impianto e traguardando verso il promontorio, risulta inevitabile che in determinate condizioni visuali gli aerogeneratori si possano frapporre tra l'osservatore e lo sfondo, ma tale criticità risulta assolutamente transitoria e limitata ai tratti stradali immediatamente prossimi al parco aerogeneratori;
- La reale percezione visiva dell'impianto eolico dipende non solo dall'orografia del territorio, ma anche dall'andamento delle strade, dalla vegetazione e dagli ostacoli che di volta in volta si frappongono tra l'osservatore e l'oggetto della verifica percettiva;
- Nei punti di maggiore visibilità teorica, spesso le coltivazioni arboree o i filari di alberi che fiancheggiano le strade negano o filtrano la percezione netta del territorio circostante, effetto analogamente determinato dai tanti edifici o manufatti che si attestano lungo le principali strade o in prossimità dei centri abitati;
- ➤ Dai principali siti archeologici, l'impianto risulta parzialmente visibile ma a grande distanza e comunque sempre anticipato da altri elementi verticali (tralicci, palificazioni), dalle alberature dei filari stradali e dai manufatti esistenti;

- ➤ Le condizioni percettive dell'intorno, fanno si che l'impatto visivo potenziale dell'impianto non risulti critico; sono soprattutto le caratteristiche geografiche a condizionare le reali relazioni percettive tra l'opera e l'intorno, e certamente la condizione di "opennes" fa si che gli aerogeneratori vengano riassorbiti visivamente grazie alla mancanza di punti di vista obbligati e alle smisurate aperture visuali che l'andamento orografico consente, come è facilmente verificabile dalle seguenti viste prese dai principali punti di interesse e dalle strade.
- ➢ In una relazione di maggiore prossimità del punto di vista rispetto all'impianto, è la configurazione del layout a rendere meno impattante l'intervento dal punto di vista percettivo; la disposizione del layout e le grandi interdistanze tra gli aerogeneratori rendono possibile un inserimento che non deprime la percezione dei caratteri del contesto paesaggistico, anche in relazione al cumulo con altri impianti esistenti;
- ➤ le turbine ovviamente creano nuovi rapporti percettivi ma non stravolgono, dalla media e grande distanza, l'attuale percezione del sito se si traguarda dai principali punti ubicati lungo le strade che perimetrano l'area, dai principali punti di interesse storico culturale e dai centri abitati.
- > Al tempo stesso, la posizione e la grande distanza tra gli aerogeneratori limitano al massimo l'effetto di potenziale disturbo percettivo nei confronti dei principali elementi di interesse dell'intorno o dello skyline dei rilievi e dei centri abitati circostanti.

In relazione al delicato tema del rapporto tra produzione di energia e paesaggio, si può affermare che in generale la realizzazione dell'impianto non incide in maniera critica sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi in virtù delle condizioni percettive del contesto, e grazie alle posizioni e interdistanze tra gli aerogeneratori e alle modalità progettuali adottate.

La caratteristica di essere visibile è insita in un impianto eolico e a detta dello stesso MIBAC (linee Guida Ministeriali del 2005) ciò non determina una criticità a prescindere: nel caso specifico dai punti di vista significativi il progetto non pregiudica il riconoscimento e la nitida percezione delle emergenze orografiche, dei centri abitati e dei beni architettonici e culturali che punteggiano il paesaggio rurale.

Il progetto è stato concepito con logiche insediative tali da assicurare una progettazione razionale degli impianti tenendo conto dei valori paesaggistici, condizione che riesce a garantire un'interferenza sulle componenti paesaggistiche e percettive assolutamente compatibile con le istanze di tutela e di valorizzazione dei valori estetici e di riconoscibilità identitaria del contesto.

Per tali motivi e per il precipuo carattere di temporaneità e di reversibilità totale nel medio periodo, si ritiene che il progetto non produca una diminuzione della qualità paesaggistica dei luoghi, pur determinando una trasformazione, e ciò lo rende <u>coerente con gli obiettivi dichiarati dalle Linee Guida Ministeriali</u> dedicate al corretto inserimento paesaggistico degli impianti eolici.

In definitiva, per tutto quanto osservato, si ritiene che il progetto possa essere compatibile con l'attuale configurazione dei luoghi e con l'uso agricolo che in essi si esercita, senza conflitti o sottrazione di qualità paesaggistiche.

La condizione generale dei luoghi, caratterizzati in gran parte da una diffusa antropizzazione, nulla toglie all'encomiabile tentativo del Comune di San Severo di provvedere attraverso il proprio PUG a perseguire l'obiettivo di recupero e valorizzazione dei contesti rurali; in questo senso, in relazione al progetto in esame, le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del Comune, laddove richieste dalla Regione in sede di iter di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 3.17 della DGR 3029/2010, potrebbero essere impiegate proficuamente proprio per ridurre i fenomeni di degrado che caratterizzano il territorio e per la valorizzazione dei paesaggi e dei manufatti rurali in abbandono.

In riferimento a queste sacrosante istanze di tutela e valorizzazione, è evidente che l'interferenza del parco aerogeneratori rispetto alle componenti insediative storicamente consolidate e all'attuale contesto

agricolo multifunzionale, sia di fatto davvero minima e esclusivamente del tipo indiretto e riconducibile agli aspetti percettivi insiti un parco eolico, essendo di tutta evidenza che in fase di esercizio l'intervento produrrà un limitatissimo consumo di suolo (circa 2 ha complessivi suddivisi nelle 12 postazioni a ripristini post cantiere terminati), non implicherà sottrazione di aree agricole di pregio, né abbattimenti di manufatti, di specie arboree e arbustive e interesserà esclusivamente piccole porzioni coltivate a seminativo.

PUNTO 2: il progetto in relazione al cono visuale introdotto dal PUG

Molte perplessità emergono riguardo l'identificazione del cono visuale.

Secondo le Linee Guida Nazionali (Allegato 3 lettera f) i coni visuali si riferiscono a zone la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; analogamente, secondo l'Art. 85 delle NTA, consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.

In adesione a questi criteri, il PPTR ha identificato come centro dei coni visuali importantissimi monumenti o ambiti paesaggistici e urbani di assoluto pregio, quali Castel del Monte, Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli, loggia Pilato, Fasano, Egnazia, Ostuni, Parco delle Dune Costiere, Alberobello, Strada provinciale dei trulli, Locorotondo, Santa Maria di Leuca, Otranto, Castello di Oria, Porto Selvaggio.

Oltre al riconosciuto pregio intrinseco, i luoghi richiamati sono tutti in posizione prevalentemente elevata e dominante rispetto al territorio circostante - laddove ricadenti nell'entroterra - o in posizione panoramica - laddove coincidenti con aree costiere; inoltre i siti indicati sono tutti accessibili al pubblico.

La Masseria Brancia (di Pianezza) o ex Casino Brancia secondo il PTCP, è il luogo indicato dal PUG di San Severo come centro di un cono visuale di primaria importanza; tale scelta risulta incomprensibile perché la masseria, che pure ha rappresentato per secoli un punto di riferimento del territorio in quanto prossima al braccio tratturale Nunziatella_Stignano e al ponte sul Torrente Candelaro, non è ubicata in posizione elevata (26,5 m slm) e percettivamente dominante, è sede di un'azienda privata e non è liberamente accessibile al pubblico, è circondata da vegetazione che impedisce la visione libera da e verso l'intorno e soprattutto le preesistenze storicamente consolidate versano principalmente in abbandono, sono ridotte allo stato di rudere e inglobate in un complesso aziendale caratterizzato da capannoni agricoli ed edifici recenti di pessima fattura e totalmente indifferenti alla valenza architettonica delle antiche strutture.

La Masseria Brancia e la zona ricadente nel cono visuale, per quanto caratterizzate da vari elementi di interesse, non rientrano in alcun modo tra i siti significativi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.

La scelta appare pertanto assai forzata e priva di oggettive motivazioni e sostanzialmente, anche secondo quanto traspare leggendo la Relazione di accompagnamento all'adeguamento del PUG e le schede di ambito del PPTR, la motivazione sembra trovare supporto più che altro nella volontà di impedire la realizzazione di nuovi impianti eolici di grande taglia, identificati spesso nello stesso PPTR in modo pregiudizievole come "detrattori" di valori paesaggistici, a prescindere e nonostante siano state redatte apposite le Linee Guida 4.4.1 Parte Prima, dedicate proprio ai criteri di progettazione e alle best practies di riferimento.

Come diffusamente riportato nello SIA e nella Relazione Paesaggistica, l'impianto _ distinto in due sottocampi e con gli aerogeneratori disposti ad elevate interdistanze lungo due archi_ è stato concepito con criteri insediativi, progettuali e di ordine formale e compositivo perfettamente coerenti con quanto

riportato non solo nelle Linee guida del PPTR ma anche rispetto alle Linee guida ministeriali Allegato IV, al fine di perseguire e dare concretezza agli obiettivi delle linee guida del MIIBAC, che rispetto all'eolico propugnano per la definizione di un "nuovo paesaggio" attraverso "un intervento finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, garantendo che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.

Data l'impossibilità di accedere alla Masseria Brancia, nella Relazione Paesaggistica e negli allegati a cui si rimanda, le fotosimulazioni ante e post operam sono relative all'immediato contesto.

Valgono in generale considerazioni fatte al punto 1 precedente in relazione agli aspetti percettivi e si aggiunge solo che da e verso la masseria Brancia, le implicazioni percettive del progetto sono di fatto insignificanti, date le oggettive condizioni al contorno.

PUNTO 3: altre considerazioni riferite a punti specifici dell'istruttoria del Comitato VIA regionale

In relazione al PPTR, dal verbale istruttorio emerge che:

3.1

" Le posizioni degli aerogeneratori sono quasi sempre esterne rispetto alle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

Viceversa le piste di accesso di nuova realizzazione e/o sistemazione e i lavori di scavo dei cavidotti previsti in progetto, sono a più livelli interferenti con aree soggette a tutela."

Osservazione:

in relazione alla disamina delle interferenze, si rimanda alla Relazione Paesaggistica e segnatamente al Capitolo 3, Analisi dei Livelli di Tutela.

In sintesi, in relazione alle interferenze e alle norme che regolano la trasformazione valga quanto segue.

Per ciò che riguarda i Beni Paesaggistici e culturali oggetto di tutela del D.lgs 42/2004 e per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR ((Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia) ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si considera quanto segue (§ capitolo 3):

- > L'impianto nel suo complesso non interessa aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- ➤ Gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio ed esercizio sono ubicati in aree che non interessano Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici;
- ➤ Le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici sono relative principalmente a brevissimi tratti di viabilià di progetto (che ricalca e consolida prevalentemente strade poderali esistenti) e sopratturro agli elettrodotti interrati, che attestandosi su viabilità esistente, interessano:

Beni Culturali

 a) tracciati, coincidenti con la viabilità ordinaria, e relative fasce di rispetto facenti parte della Rete Armentizia dei Tratturi di Puglia, dichiarata di notevole interesse per gli aspetti archeologici, economici, politici e culturali, con DM del 22/12/1983 a integrazione e modifica dei precedenti decreti del 15/06/1976 e del 20/03/1980 e considerata tra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);

Beni Paesaggistici

a) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua.... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", Beni Paesaggistici soggetti a tutela dall'art. 142 c. 1 lettera c) del D.lgs 42/2004 e identificati, perimetrati e normati anche dal PPTR;

Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR e in particolare:

- a) componenti idrologiche (reticolo idrografico di connessione con la Rete Ecologica Regionale, interessato dal cavidotto interno e da brevi tratti di viabilità interna al parco eolico);
- componenti della struttura insediativa (rete dei tratturi, fasce di rispetto di masserie e zone di interesse archeologico);

In relazione alle norme che regolano le interferenze delle opere sopra richiamate, si considera quanto segue.

Componenti idrologiche

Per quanto riguarda i Beni Paesaggistici identificati come "Corsi d'acqua":

l'art. 46 comma 2 lettera a10) delle NTA del PPTR, tra le prescrizioni indica come ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Pertanto, in virtù dell'attraversamento dei corsi d'acqua da parte del cavidotto esterno con staffaggi ai ponti esistenti o con TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata, tecnica che consente di bypassare l'alveo senza produrre alterazione morfologica e esteriore dei luoghi), l'intervento risulta conforme alle norme del PPTR.

Per quanto riguarda gli Ulteriori Contesti Paesaggistici "Reticolo idrografico di connessione alla RER" e relative aree di rispetto:

data la modalità realizzativa (il cavidotto è interrato sotto strade esistenti e in corrispondenza degli attraversamenti è realizzato con TOC) l'intervento è conforme alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR;

> Componenti della Struttura insediativa

Per quanto riguarda gli Ulteriori Contesti Paesaggistici "Componenti culturali e insediative" e relative aree di rispetto:

gli attraversamenti o allineamenti dell'elettrodotto interrato con la Rete dei Tratturi e l'interessamento delle opere con le relative fasce di rispetto risultano di fatto compatibili con le norme del PPTR e in particolare con gli artt. 81 e 82 comma 2 lettera a7) che tra le misure di salvaguardia e utilizzazione indicano come ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Tale modalità realizzativa rende compatibile con le NTA i tratti di cavidotto che, pur interrati lungo strade esistenti, attraversano le fasce di rispetto delle masserie e di aree a rischio archeologico.

In riferimento a queste ultima, l'art. 81 comma 3 ter, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

Per quanto riguarda l'interessamento dell'elettrodotto interrato con la rete dei tratturi, l'intervento risulta compatibile non solo con il PPTR (ai sensi dei citati artt. 81 e 82 comma 2 lettera a7)) ma anche con il Codice dei Beni Culturali e con il DM 20/03/1980 DM del 22/12/83, che considerano autorizzabili interventi che non comportino alterazione permanente del suolo tratturale e che, nel caso di opere di interesse pubblico, prevedano attraversamenti o allineamenti di condotte al margine.

D'altra parte, il Piano Quadro regionale di Assetto dei Tratturi e I Piano Quadro Piano Comunale dei Tratturi di San Severo, classificano suddetti tronchi armentizi in "Categoria B": Tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria." (L.R. n. 29/2003, art. 2).

La realizzazione dei cavidotti interrati costituisce una tipologia di intervento autorizzabile ai sensi del p.to 1. dell'art. 32, Titolo VII, della PARTE III del Piano Comunale dei Tratturi (PCT) di San Severo: «Interventi autorizzabili Progetti e interventi riguardanti:

1. Infrastrutture a rete fuori terra e interrate, se posizionate e disposte planimetricamente in modo da non compromettere la tutela e la valorizzazione del bene archeologico (...Omissis...)».

Pertanto l'intervento risulta coerente con le istanza di salvaguardia dei Beni Paesaggistici e Culturali tutelati per legge, anche ai fini dell'ottenimento della prevista Autorizzazione Paesaggistica (ART. 146 del Codice di cui al D.lgs 42/2004).

3.1

Dal verbale istruttorio si evince che:

"Dalla sovrapposizione delle opere di progetto con l'atlante cartografico del PTCP dì Foggia – Piani Operativi Integrati - Scheda POI 8 - Energia - Tavola A2 - Q.I 1_Aree_non_Idonee_Eolico [http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Q.I_I_"20Aree_non_idonee_E.pdf) si rileva che gli aerogeneratori AI, A2 A4 A7 A8 AIO e A 12 ricadono in aree non idonee, a causa delle numerose Interferenze dei cavidotti e delle viabilità con aree appunto classificate non idonee".

Si ribadisce che gli aerogeneratori, al netto delle ulteriori tutele introdotte dal PUG di san Severo e su cui si è diffusamente argomentato ai punti 1 e 2 delle presenti note, non ricadono in alcuna area inidonea definita dalle Linee Guida ministeriali, dal RR 24/2010 e dalle Linee Guida del PPTR, né è possibile attribuire tale condizione agli aerogeneratori in relazione alle opere di connessione alla rete o alla viabilità

E' fondamentale sottolineare che i beni interferiti (corsi d'acqua e tratturi) rientrano tra le aree inidonee individuate dalla Regione Puglia per l'ubicazione di aerogeneratori e non già di opere di connessione annesse (contrariamente a quanto affermato sia dal Comitato VIA e sia dall'ARPA nella sua istruttoria allegata al Parere regionale qui osservato).

Infatti sia il DM 10/09/2020 che il RR 24/2010, consentono le opere di allacciamento alla rete anche nelle aree cosiddette inidonee alla realizzazione di impianti.

Si riporta il contenuto dell'art. 4, comma 1 del Regolamento regionale n. 24/2010:

"Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito.

La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge".

A tal riguardo, le norme del PPTR sopra richiamate, confermano che le opere di allacciamento alla rete sono consentite, laddove interrate e localizzate lungo viabilità esistente o se realizzate con TOC.

A parte la coerenza normativa degli interventi, nella realtà le opere interrate o viarie interferenti davvero non producono alcuna alterazione morfologica e o significativa modifica esteriore dello stato dei luoghi, e al fine di prevenire il rischio di compromissione del patrimonio archeologico eventualmente rinvenibile, le opere saranno realizzate con la sorveglianza di esperti archeologi, non solo nelle aree a rischio archeologico ma anche nell'esecuzione degli scavi a sezione ristretta necessari per posare il cavidotto interrato.

Come già detto al punto 1, i minimi tratti di viabilità di progetto che si raccordano alla rete dei Tratturi (ora strade provinciali ordinarie) saranno del tutto simili alla viabilità interna esistente e che si ramifica in una fittissima rete che serve tutti i fondi agricoli.

Per gli effetti anche visivi delle opere stradali relative al progetto, si rimanda all'elaborato "All SIA_Elab. 4.4.3.10A Integrazione allo studio della viabilita" che fa parte della documentazione integrativa richiesta dal MATTM.

Da quanto rilevabile a livello normativo e nel merito delle modifiche introdotte dal progetto nei tratti interferenti con le aree inidonee, non si rilevano pertanto oggettivi motivi ostativi alla realizzazione di opere annesse e connesse agli aerogeneratori.

3.3

Dal verbale istruttorio si evince che:

"Effetti cumulati

Il sito è caratterizzato dalla presenza di diversi luoghi adibiti alla permanenza della popolazione anche per poche ore giornaliere, pertanto non stabilmente abitate così come rilevato catastalmente, oltre a ruderi e fabbricati adibiti a ricovero per mezzi agricoli, punti attrattivi per operatori interessati alle pratiche agricole.

Nel territorio della proposta progettuale e nell'area vasta ove è prevista la realizzazione dell'impianto eolico di progetto attualmente sono in esercizio impianti da FER.

Si tratta, quindi, di un territorio che presenta caratteri ambientali parzialmente intatti, anche se l'intervento antropico nel settore delle energie rinnovabili ha determinato negli ultimi anni un significativo cambiamento del paesaggio.

Con l'intervento proposto si andrebbe certamente a favorire ancora di più il settore delle energie".

Osservazione

Come ampiamente descritto e verificabile dalle immagini contenute nella Relazione Paesaggistica e negli Allegati e come sinteticamente riportato al punto 1 delle presenti osservazioni, in realtà affermare che il territorio presenti "caratteri ambientali parzialmente intatti" e riferire le forme di antropizzazione solo in relazione agli impianti da fonte rinnovabile, appare a dir poco azzardato e assolutamente non aderente alla natura dei luoghi.

Si ribadisce che il contesto in cui ricade l'intervento, come facilmente verificabile traguardandolo dall'Autostrada A14 o da qualsiasi altra parte dell'intorno, trova nella compresenza di attività antropiche e nelle permanenze della stratificazione antica, recente e contemporanea, i principali elementi di caratterizzazione.

Scomporre il paesaggio per elementi distinti, non trova corrispondenza nelle raccomandazioni del MIBAC.

Sembra opportuno richiamare l'attenzione sui principi fondamentali su cui si basano le Linee Guida elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Servizio II – Paesaggio, titolate:

"Gli impianti Eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (dicembre 2006):

Dal punto di vista paesaggistico, i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi non sono comprensibili attraverso l'individuazione di singoli elementi, letti come in una sommatoria (i rilievi, gli insediamenti, i beni storici architettonici, le macchie boschive, i punti emergenti, ecc.), ma, piuttosto, attraverso la comprensione dalle relazioni molteplici e specifiche che legano le parti: relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, sia storiche che recenti, e che hanno dato luogo e danno luogo a dei sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (sistemi di paesaggio).

Come si evince dal racconto dell'evoluzione storica del territorio (§ Relazione Paesaggistica e allegati), la sua precipua caratteristica è la stratificazione di segni di ogni epoca, ed è la compresenza di testimonianze a renderlo interessante e paesaggisticamente ricco.

Realizzare in tale contesto un nuovo impianto eolico, potenzia certamente il settore dell'energia ma assolutamente non a discapito dei settori economici che attualmente operano in ambito agricolo e della trasformazione di prodotti, che fanno di san Severo un centro importantissimo della nostra Regione.

Ma anche per aspetti legati all'attrattività turistica e culturale e per aspetti enogastronomici, certamente l'area per caratteristiche precipue può certamente essere inserita in circuiti virtuosi, ma non vi è alcun dato oggettivo con cui si possa dimostrare che negli ultimi 20 anni la presenza in Puglia (in particolare in provincia di Foggia e nel Salento) di impianti eolici o fotovoltaici abbia condizionato negativamente il turismo, lo sviluppo di altre attività o la percezione positiva del paesaggio della nostra regione.

Tutt'altro, in quanto la stessa Regione Puglia in tante sedi ha orgogliosamente sottolineato che gli aerogeneratori che punteggiano in gran numero gran parte della provincia di Foggia e del Salento, rappresentano una sorta di landmark a testimoniare l'adesione del territorio alle nuove green economy e alle sfide della contemporaneità in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici e alla riduzione dei gas climalteranti.

Tale condizione, è recepita con assoluto apprezzamento tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che hanno frequentato e si spera a breve possano continuare a frequentare la nostra regione, pur riconoscendo che sono stati autorizzati impianti non sostenuti da criteri di qualità insediativa e compositiva, tali da configurarsi come progetti di "Nuovo Paesaggio" in linea con le indicazioni del MIBAC (si pensi solo a cosa ha determinato l'autorizzazione di innumerevoli aerogeneratori sparsi e disposti a ridosso del sito archeologico di Herdonia).

Fortunatamente, come più volte ricordato, la reversibilità degli impatti, anche visivi, è insita in questo tipo di realizzazioni se rapportata al medio periodo, e ciò rappresenta una condizione assolutamente favorevole per risanare a breve alcune situazioni distorte e effettivamente imbarazzanti.

Lo dimostrano le operazioni di revamping in corso nel subappennino Dauno e campano, che stanno favorendo la sostituzione di tantissimi aerogeneratori (disposti a a metà anni 90' lungo i crinali), con impianti di nuova generazione costituiti da un numero molto ridotto di torri, a parità di potenza inizialmente autorizzata.

Punto 4

➤ Nei Considerata conclusivi, il Comitato VIA sottolinea alcune carenze documentali, riferite sia ai Beni paesaggistici, che alle verifiche rispetto alla DGR 2122/2012 e alla DD 162/2014 in merito alle verifiche di impatto cumulativo, e vengono formulate delle valutazioni anche in merito agli impatti percettivi.

Osservazione

Il pertinente e puntuale riscontro a tali considerazioni e valutazioni e tutte le informazioni aggiuntive richieste, sono contenuti nella documentazione integrativa prodotta, in cui nei vari elaborati si esaminano tutte le implicazioni del progetto in relazione al contesto generale, ai Beni Paesaggistici, agli Ulteriori Contesti Paesaggistici, ai Beni e aree contermini, alle verifiche cumulative di cui alla DD 162/2014, alle specifiche normative di settore e ad altri aspetti richiamati.

> Nei Considerata conclusivi, il Comitato VIA sottolinea che:

"manca la trattazione della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi della disciplina di cui al DPR 120/2017, sia con riferimento al materiale da utilizzarsi in situ sia per quello da inviare ad altri siti di utilizzo.

Osservazione

In allegato al progetto finalizzato all'ottenimento del parere di compatibilità ambientale, è stata predisposta una relazione preliminare redatta ai sensi dell'art. n. 185, comma 1, lettera c), del Decreto L.vo del 3 aprile 2006, n. 152; poiché il progetto è stato assoggettato a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR120/2017 è stato redatto il "Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" che riporta:

- 1. la descrizione delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo;
- 2. l'inquadramento ambientale del sito;
- 3. la proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori;
- 4. le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- 5. le modalità e le volumetrie delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore dovrà:

- a) effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
 - 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 - 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 - 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 saranno trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venisse accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

➤ Nei Considerata conclusivi, il Comitato VIA sottolinea che:

"Il sito è caratterizzato da un sistema insediativo con beni diffusi nel paesaggio agrario, che costituiscono- di fatto · dei centri abitati.

In relazione alle minime distanze di ciascun aerogeneratore dai centri abitati, come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto indicato alla lettera b} delle misure di mitigazione, paragrafo 5.3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010, occorre evidenziare il mancato rispetto della distanza minima di 1320 m, pari a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore proposto, alto circa 220 m".

Osservazione

Innanzitutto, assimilare le masserie e i beni diffusi rurali ai **Centri Abitati** è una forzatura concettuale che non trova alcuna corrispondenza nella Legislazione urbanistica generale vigente e, ovviamente e di conseguenza, nello stesso PUG di San Severo.

Il Comitato VIA nelle considerazioni conclusive cade in contraddizione, poiché nel corpo del parere, in riferimento agli effetti cumulati, sottolinea che "Il sito è caratterizzato dalla presenza di diversi luoghi adibiti alla permanenza della popolazione anche per poche ore giornaliere, pertanto non stabilmente abitate, così come rilevato ' catastalmente, oltre a ruderi e fabbricati adibiti a ricovero per mezzi agricoli, punti attrattivi per operatori interessati alle pratiche agricole.

In ogni caso, l'allegato 4 del sopraccitato DM, in generale, "evidenzia modalità dei possibili impatti ambientali e paesaggistici e indica alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto sia in fase di progettazione che di valutazione ambientale".

In particolare, all'art. 5.3 (*Misure di mitigazione*) sono indicate alcune, ed evidentemente non tutte, possibili misure per la mitigazione dell'impatto paesaggistico, che non hanno valore prescrittivo.

Tanto premesso, **contrariamente a quanto affermato nel parere**, <u>tutti gli aerogeneratori di progetto sono ubicati rispetto ai centri abitatati ad una distanza superiore alla distanza minima di 1320 m</u>, pari a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore proposto (che avrà altezza max pari 220 m); in particolare:

- ➢ l'aerogeneratore n. A7 (più prossimo all'abitato) è ubicato ad una distanza superiore a 6,5 Km dalla perimetrazione del centro abitato di San Severo;
- ▶ l'aerogeneratore n. A12 è ubicato ad una distanza superiore a 3,5 Km dalla perimetrazione della Zona ASI ricadente nel territorio comunale di San Severo.

Pertanto, l'eccezione segnalata dal Comitato VIA, non ha attinenza alcuna con il progetto in esame.

V. CONCLUSIONI

Per quanto osservato e per quanto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale aggiornato con la documentazione integrativa, si ritiene di aver fornito elementi oggettivi e verificabili al fine consentire agli enti coinvolti nel procedimento di rimodulare il parere e addivenire ad un giudizio di compatibilità ambientale coerente e completo.

Si è ribadito più volte che il progetto risulta assolutamente coerente con le norme di rango primario che regolano l'ambito tematico in cui si inserisce (clima ed energia da FER) e di fatto è sostanzialmente compatibile con le norme della pianificazione sovraordinata, ordinaria generale e ordinaria separata che regola il governo e la trasformazione del territorio.

A tale riguardo, si è in ogni caso consapevoli che gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale costituiscono parametri di riferimento che concorrono alla costruzione e formulazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, senza tuttavia rivestire carattere assorbente. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale, come acclarato anche in sede giurisdizionale, non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regolano la realizzazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera, a prescindere dalla conformità a tali atti.

E in relazione a questo, lascia perplessi che nella propria valutazione il Comitato VIA regionale non faccia alcun riferimento all'ambito tematico in cui il progetto si inserisce, al contributo che apporta in termini di attuazione degli impegni vincolanti dello Stato Italiano per la lotta ai cambiamenti climatici e in favore della riduzione in atmosfera di gas climalteranti e sostanze nocive.

Nulla si dice sui benefici ambientali indiretti in termini di risparmio di CO2 prodotta da fonti fossili;

Nulla in merito alle positive ricadute socio economiche;

Nulla in merito alla reversibilità del potenziale impatto atteso, anche di tipo visivo, condizione che di solito non è affatto rinvenibile nella maggior parte delle azioni di modifica del territorio e quindi dell'ambiente; ci si riferisce soprattutto a quegli interventi cosiddetti minori legati alla conduzione agricola, all'edilizia rurale e alle attrezzature connesse, che non seguono procedure di valutazione ambientale ma che rivestono solitamente carattere permanente e che nella loro sommatoria trasformano quotidianamente e irreversibilmente il paesaggio, spesso in peggio.

In definitiva, il Comitato VIA regionale non sembra aver applicato nella formulazione del parere, quei fondamentali principi di ponderazione che sono previsti dalla legislazione vigente per la valutazione di Impatto Ambientale; probabilmente perché nell'ambito di un contributo istruttorio allegato a un parere regionale non vincolante, ha ritenuto opportuno non sostituirsi al MATTM ma esclusivamente di fornire elementi di giudizio rinvenibili da una mera verifica di compatibilità del progetto rispetto alle norme vigenti (citate non sempre in maniera appropriata e oggettiva) e aggiungendo discrezionali valutazioni di segno negativo solo in merito ai potenziali impatti visivi e ai presunti impatti sociali e economici generati dal progetto in relazione al contesto rurale in cui si inserisce.

La disamina delle osservazioni e soprattutto la consultazione della documentazione integrativa sopra richiamata (a seguito della ripubblicazione del progetto), si è certi possa condurre gli Enti innanzi richiamati alla formulazione di un giudizio differente rispetto alla proposta, fermo restando che la proponente auspica che nell'ambito del procedimento ambientale possa esporre le motivazioni generali del progetto, le caratteristiche dei principi insediativi e progettuali adottati e che da ciò possa scaturire un confronto proficuo e costruttivo con le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

In definitiva, per tutto quanto osservato e come anticipato al Punto 1, si ritiene che il progetto possa essere compatibile con l'attuale configurazione dei luoghi e con l'uso agricolo che in essi si esercita, senza conflitti o sottrazione di qualità paesaggistiche.

La condizione generale dei luoghi, caratterizzati in gran parte da una diffusa antropizzazione, nulla toglie all'encomiabile tentativo del Comune di San Severo di provvedere attraverso il proprio PUG a perseguire l'obiettivo di recupero e valorizzazione dei contesti rurali; in questo senso, in relazione al progetto in esame, le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del Comune, laddove richieste dalla Regione in sede di iter di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 3.17 della DGR 3029/2010, potrebbero essere impiegate proficuamente proprio per ridurre i fenomeni di degrado che caratterizzano il territorio e per la valorizzazione dei paesaggi e dei manufatti rurali in abbandono.

Come d'altronde emerge dal Deliberato Regionale rispetto a cui si è osservato, laddove in conclusione si esplicita:

"Attesa la natura non vincolante del parere reso dalla Regione nell'ambito della procedure di VIA di competenza statale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi, si ritiene di poter altresì richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di VIA di che trattasi, possano essere definite in favore della Regione Puglia e dei Comuni interessati dall'intervento, apposite opere di compensazione ambientale, come peraltro previste dall'Allegato 2, co. 2, lett. g) del DM del 10 settembre 2010, al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui.

A titolo di esempio si citano: la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati; il ripristino ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume etc....".

Con Osservanza

Arch. Giovanni Alessandro Selano

